

ORDINANZA AMMINISTRATIVA CONCERNENTE IL PROTOCOLLO

Il Municipio di Locarno,

richiamati l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e l'art. 20 del Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990,

emana

le seguenti disposizioni concernenti il protocollo.

Il maschile utilizzato in prevalenza nella presente Ordinanza ha significato generico e non esclusivo ed è applicabile a ogni individuo, indipendentemente dalla sua identità di genere.³

CAPITOLO I - ESPOSIZIONE DI BANDIERE

Art. 1^{1,2,3}

¹Le bandiere, comunale, cantonale e federale, vengono permanentemente esposte a Palazzo Marcacci e presso la Sala del Consiglio comunale e le scuole comunali.

Viene esposta la bandiera comunale a mezz'asta in occasione del decesso:

- del Sindaco o di un Municipale in carica;
- di un Consigliere di Stato locarnese in carica;
- di un consigliere Federale locarnese in carica (bandiera comunale, cantonale e federale);
- di un deputato locarnese alle Camere Federali in carica;
- del Presidente del Consiglio comunale;
- in altre occasioni secondo decisione del Municipio.

Essa resta esposta da quanto si è avuta notizia del decesso fino al giorno del funerale.

² (capoverso abrogato)

CAPITOLO II - RICEVIMENTI DEL MUNICIPIO

Art. 2 In generale

Di regola i ricevimenti hanno luogo nella sala delle cerimonie a Palazzo Marcacci, al Castello Visconteo o nella sala delle cerimonie di Casorella.

Il Municipio non offre, di regola, ricevimenti la domenica e gli altri giorni festivi ufficiali.

Art. 3
In particolare

Il Municipio riceve:

- i locarnesi che ricoprono cariche politiche e giudiziarie a livello cantonale, federale, internazionale;
- i Consiglieri federali in visita ufficiale o soggiornanti nella regione;
- i membri delle Camere federali in visita ufficiale nella regione;
- i membri dei Governi cantonali in visita ufficiale nella regione;
- gli ambasciatori in visita ufficiale o soggiornanti nella regione;
- i rappresentanti dei Corpi diplomatici in visita ufficiale nella regione;
- i membri del Corpo consolare operanti nella regione;
- L'Arciprete e il Pastore della Chiesa Riformata, in occasione dell'insediamento;
- il Vescovo in occasione dell'insediamento;
- gli alti ufficiali locarnesi dell'esercito in occasione della nomina;
- personalità locarnesi del mondo culturale, scientifico e imprenditoriale;
- personalità del mondo culturale, scientifico e imprenditoriale soggiornanti a Locarno;
- delegazioni o partecipanti a convegni, congressi, manifestazioni, ecc., secondo le decisioni del Municipio.

Art. 4³

A seconda dell'importanza l'ospite è ricevuto:

- dal Municipio in corpore;
- da una delegazione municipale;
- dal Sindaco o da un altro Municipale designato dal Municipio;
- dal Presidente del Consiglio comunale o da un supplente municipale.

Se gli ospiti sono accompagnati dalle mogli, le mogli dei municipali partecipano pure. La tenuta per i ricevimenti è decisa caso per caso dal Municipio.

Art. 5

A seconda dell'importanza dell'ospite il Municipio offre:

- un rinfresco semplice;
- un rinfresco ricco;
- una colazione;
- un banchetto ufficiale.

Dopo il saluto ufficiale agli ospiti è offerto un omaggio a ricordo della visita, riservandone uno di maggiore impegno allorché la visita viene restituita.

Di regola alla o alle mogli degli ospiti è pure offerto un omaggio.

Il banchetto o la colazione hanno luogo, di regola, nel Castello Visconteo oppure in altro loco designato dal Municipio.

Al Castello Visconteo sono esposte le bandiere comunale, cantonale e federale.

In caso di ricevimento di ospiti stranieri, al posto della bandiera cantonale viene esposta quella nazionale dell'ospite con la seguente disposizione:

- al centro quella federale, alla sinistra quella dell'ospite, alla destra quella comunale.

Altri stemmi possono essere autorizzati di caso in caso solo dal Municipio.

Art. 6

Il picchetto d'onore, composto da due agenti della polizia comunale in alta uniforme, è di regola presente a tutti i ricevimenti ufficiali del Municipio, salvo disposizione contraria.
Di regola il picchetto d'onore è presente fino al momento della partenza dell'ospite.

Art. 7

Il Sindaco o chi ne fa le veci, riceve l'ospite all'entrata del luogo del ricevimento.

Art. 8

In casi particolari il Municipio può estendere la partecipazione anche ad alti funzionari del Comune.

Art. 9

La stampa scritta e parlata è di regola invitata alla parte ufficiale del ricevimento.

Art. 10³

(Articolo abrogato)

Art. 11

Il Municipio può organizzare altri ricevimenti in occasione dell'inaugurazione di un'opera pubblica oppure in occasione di eventi di particolare importanza per la città.

Art. 12

Il Municipio riceve i locarnesi che si sono particolarmente distinti nei vari settori della vita sociale.

Art. 13³

I ricevimenti sono organizzati dal responsabile del protocollo in concerto con il Segretario comunale e il Municipio.

CAPITOLO III - RAPPRESENTANZE DEL MUNICIPIO A MANIFESTAZIONI

Art. 14

Di regola i membri del Municipio non partecipano ufficialmente a manifestazioni che hanno luogo la domenica o altri giorni festivi ufficiali.

Il Municipio o una sua delegazione partecipano alle manifestazioni di interesse pubblico comunale, cantonale o federale, organizzate a Locarno.

Quando le circostanze lo esigono il Municipio o una sua delegazione, partecipano pure a manifestazioni organizzate fuori Comune. In questo caso la trasferta della delegazione avviene con gli autoveicoli di rappresentanza del Comune, riservate altre disposizioni del Municipio.

CAPITOLO IV - PATRONATO

Art. 15

Il Municipio può accettare l'invito ad assumere il patronato di una manifestazione allorché questa assuma carattere di pubblico interesse.

CAPITOLO V - ONORANZE FUNEBRI

Art. 16

Prioritariamente si tiene conto dei desideri del defunto o della sua famiglia. Se desiderata la forma privata, la cerimonia ufficiale non ha luogo.

Art. 17

Per le onoranze funebri delle autorità comunali vale quanto segue:

a) Sindaco o Municipali in carica:

- esposizione della bandiera comunale abbrunata;
- comunicazione a tutti i membri dell'esecutivo e del legislativo;
- pubblicazione sui giornali del Cantone;
- lettera alla famiglia;
- visita di condoglianze alla famiglia;
- picchetto della polizia comunale;
- partecipazione ufficiale dell'autorità comunale con picchetto della polizia comunale e gonfalone;
- allocuzione del Sindaco o del Vice Sindaco o del Municipale decano;
- concessione ai dipendenti del Comune del congedo necessario per poter partecipare ai funerali con relativa chiusura degli uffici;
- corone (Municipio e Consiglio comunale) o elargizione alla memoria.

b) Consigliere comunale in carica:

- idem come al punto precedente, salvo:
- allocuzione da parte del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio comunale o del Consigliere comunale decano;
- pubblicazione sui giornali da parte del Municipio e del Consiglio comunale.

c) Familiari di Sindaco o Municipali:

- lettera alla famiglia;
- pubblicazione sui giornali del Cantone;
- visita di condoglianze;
- partecipazione ai funerali del Municipio in corpore con picchetto e gonfalone;
- corona o elargizione alla memoria;

Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti o i genitori.

d) Familiari di Consiglieri comunali:

- lettera alla famiglia;
- partecipazione ai funerali da parte di una delegazione del Municipio o del Consiglio comunale.

- comunicazione del decesso ai municipali e ai consiglieri comunali.
- e) Ex-Municipali:
- lettera alla famiglia;
 - pubblicazione sui giornali del Cantone;
 - comunicazione ai municipali e ai consiglieri comunali;
 - partecipazione ai funerali da parte di una delegazione municipale con picchetto e gonfalone.
- f) Ex-Consiglieri comunali:
- lettera alla famiglia;
 - comunicazione ai Municipali e ai Consiglieri comunali;
 - partecipazione di una delegazione del Consiglio comunale ai funerali.
- g) Supplenti municipali:
- vale quanto previsto per i Consiglieri comunali in carica.
- h) Membri di delegazioni municipali o di delegati del Comune:
- lettera di condoglianze alla famiglia;

Art. 18

Per le onoranze funebri di personalità locarnesi:

- lettera alla famiglia;
- eventuale partecipazione di una delegazione municipale secondo le decisioni del Municipio.

Art. 19

Per le onoranze funebri di dipendenti comunali vale quanto segue:

- lettera alla famiglia;
- partecipazione ai funerali di una delegazione del Municipio;
In caso di decesso di famigliari di dipendenti comunali si invia una lettera al dipendente.

Art. 20

Per le onoranze funebri di autorità cantonali vale quanto segue:

- a) se locarnese:
- lettera alla famiglia;
 - visita di condoglianze;
 - partecipazione in modo ufficiale ai funerali con picchetto; gonfalone e delegazione;
- b) in tutti gli altri casi:
- lettera alla famiglia;
 - eventuale partecipazione secondo le disposizioni del protocollo cantonale.

Art. 21

Per le onoranze funebri di autorità federali vale quanto disposto al punto precedente.

Art. 22

Per le onoranze funebri delle autorità consolari vale quanto segue:

- lettera alla famiglia;
- eventuale partecipazione secondo le disposizioni del Municipio.

Art. 23

Per le onoranze funebri di autorità di Comuni limitrofi (Sindaco o Municipali) vale quanto segue:

- lettera al Municipio ed eventualmente alla famiglia;
 - partecipazione di una delegazione municipale con picchetto d'onore e gonfalone se trattasi del decesso del sindaco oppure della sala delegazione municipale in tutti gli altri casi.
- La partecipazione è definita di volta in volta dal Municipio.

CAPITOLO VI - DIVERSI

Art. 24³

A partire dal centenario di vita di un cittadino domiciliato nel Comune è prevista la visita di una delegazione municipale e la consegna di un omaggio.

Art. 25³

(Articolo abrogato)

Art. 26

In occasione di gravi disgrazie o catastrofi può venir deciso:

- l'invio di lettere di condoglianze;
- la visita di una delegazione del Municipio;
- la partecipazione ufficiale ai funerali con picchetto e gonfalone;
- l'esposizione di bandiere abbrunate;
- ogni eventuale altra disposizione secondo le decisioni del Municipio.

Le norme di questa ordinanza, adottate con risoluzione municipale no. 842 del 23 marzo 1987 entrano immediatamente in vigore.

¹ Articolo 1 modificato con risoluzione del 3 agosto 2004.

²Articolo 1 modificato con risoluzione municipale no. 139 del 4 maggio 2016, pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 18 gennaio 2018 al 17 febbraio 2018. Entrata in vigore: 18 febbraio 2018.

³Modifiche adottate dal Municipio con risoluzione municipale n°. 2277 del 3 maggio 2022. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 13 maggio 2022 all'11 giugno 2022. Entrata in vigore: 12 giugno 2022.